

In rampa di lancio le nuove e maggiori forme di tutela previste dal nuovo contratto

Assistenza professionisti al via I piani di welfare estesi a titolari e collaboratori di studio

Con il rinnovo del contratto degli studi professionali, il welfare contrattuale si estende a tutti i soggetti che operano all'interno di uno studio. Non più soltanto i dipendenti, ma anche i titolari di studio, gli associati, i professionisti e i praticanti potranno infatti accedere a un'ampia gamma di prestazioni garantite dal contratto degli studi professionali. È questa una delle novità più rilevanti del Ccnl degli studi professionali, la cui ipotesi di accordo è stata siglata lo scorso 17 aprile dalle parti sociali e approvata all'unanimità dal Consiglio generale di Confprofessioni lo scorso 15 maggio a Roma, che ha previsto di estendere forme di assistenza e tutela anche ai liberi professionisti attraverso la creazione di una gestione autonoma, denominata Assistenza professionisti, che verrà gestita da Ebipro e Cadiprof sotto la direzione e la vigilanza di Confprofessioni. «Attraverso gli strumenti della contrattazione collettiva e grazie al potenziamento della bilateralità di settore, la costituzione della Gestione assistenza professionisti rappresenta la risposta chiara e diretta delle parti sociali alla crisi economica che sta attraversando il settore degli studi professionali», commenta il presidente di Cadiprof, Gaetano Stella. «Ancora una volta siamo in prima linea per sostenere i professionisti, in particolare i

più giovani, mettendo a loro disposizione servizi e tutele di welfare». Le prestazioni dedicate ai professionisti, in fase di definizione, saranno attivate entro 180 giorni dalla stipula del Ccnl ed entro lo stesso termine sarà approvato da Confprofessioni il regolamento che disciplina modalità di adesione, contribuzione, prestazioni e cessazione dalla copertura per i professionisti. Di seguito, alcune anticipazioni.

Come avviene l'iscrizione alla gestione separata/professionisti. Per poter beneficiare delle prestazioni di welfare contrattuale, è sufficiente che i datori di lavoro applichino al proprio personale di studio il Ccnl stipulato da Confprofessioni e Filcams-Cgil, Fisascat Cisl e Uiltuos e siano in regola con il versamento dei contributi previsti

alla bilateralità di settore come disposto dall'art. 13 dello stesso Ccnl. Le coperture assistenziali saranno attivate automaticamente per i datori di lavoro persone fisiche, mentre per i datori di lavoro in forma associata, il numero massimo dei professionisti aventi diritto all'attivazione automatica delle coperture sarà variabile in base al numero di lavoratori assunti con il Ccnl studi professionali e iscritti alla bilateralità.


Quando scattano le tutele di welfare. Una volta formalizzata l'iscrizione dei lavoratori alla bilateralità, il datore di lavoro potrà ac-

cedere alle prestazioni di assistenza a decorrere dal 1° giorno del 4° mese successivo a quello in cui avviene l'iscrizione stessa. Su richiesta, inoltre, il datore di lavoro potrà decidere di incrementare il tipo di coperture previste e potrà inoltre estendere le tutele a un maggior numero di soggetti.

Il contributo per la bilateralità di settore. Per assicurarsi i servizi della bilateralità, il datore di lavoro con decorrenza dal mese di aprile 2015 è tenuto al versamento di una somma complessiva di 22 euro mensili per 12 mensilità per ogni dipendente assunto con il Ccnl studi professionali; nessun contributo è invece previsto per i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato inferiore a tre mesi. Per i dipendenti assunti a tempo parziale (orizzontale, verticale, misto) non sono previste riduzioni degli importi dovuti; se i dipendenti sono assunti presso più datori di lavoro che applicano lo stesso Ccnl studi professionali, il contributo è dovuto una sola volta. Il pagamento dei contributi va effettuato utilizzando il mod. F24 sez. Inps causale

contributiva Assp.

Che cosa succede se non si versano i contributi. Nel caso il datore di lavoro decidesse di non aderire al sistema della bilateralità prevista dal Ccnl degli studi professionali, l'ipotesi di accordo siglata dalle parti sociali prevede, in linea con le recenti disposizioni ministeriali, l'obbligo del pagamento in busta paga del lavoratore di un elemento distinto della retribuzione pari a 32 euro lordi per 14 mensilità oltre al tfr e, comunque, l'erogazione delle garanzie previste dal contratto.



Gaetano Stella

